



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

VIA CANOBIO, 14 C - 28100 NOVARA - TEL. 0321/628225 - TELEFAX 0321/36064 e-mail: segreteria@geometri.novara.it



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLE PROVINCE DI NOVARA
E DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481 - e-mail architettinovara@archiworld.it



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara
28100 NOVARA - Bal.do Lamarmora 16
Tel. 0321 / 393260 Fax 35065 - ording.no@ording.no.it

Prot. 22

Novara, 10 gennaio 2013

Egr. Sig. Dott.
QUATRARO BARTOLOMEO
Presidente del Tribunale di Novara
Via Azario, 5

28100 – NOVARA

e p. c. Egr. Sig. Dott.
BARBUTO MARIO
Presidente della Corte d'Appello di Torino
C.so Vittorio Emanuele II, 130

10138 – TORINO

Via mail presidente.tribunale.novara@giustiziacert.it
Via fax n. 0321-669417

Via mail prot.ca.torino@giustiziacert.it

Premesso che:

1. In data 28.09.2011 veniva inviato telegramma al Presidente del Tribunale di Novara, dal Collegio e dagli Ordini Professionali, in quanto nell'udienza di giuramento degli esperti in data 21.09.2011 veniva consegnato un verbale di giuramento sottoposto alla firma per preventiva accettazione, da parte degli esperti stimatori, in cui erano inserite delle clausole ritenute lesive dei diritti degli stessi esperti. Si chiedeva un incontro urgente da tenersi entro "venerdì 30.09 p.v.".

./.

2. In data 01.10.2011 veniva inviato nuovo telegramma al Presidente del Tribunale di Novara, dal Collegio e dagli Ordini Professionali, in quanto nella riunione congiunta e aperta agli iscritti ai tre ordini tenutasi il 30 settembre 2011, oltre a prendere atto che veniva fissata per il 17 ottobre 2011 la riunione richiesta, si chiedeva che i Presidenti dei tre Ordini presenziassero alla riunione ed inoltre che venisse sospeso e rinviato l'utilizzo del nuovo verbale di giuramento. Veniva garantita la massima disponibilità dei tre Presidenti ad incontrare il Sig. Presidente del Tribunale prima della data proposta per l'incontro.
3. In data 13.10.2011 dalla Presidenza del Tribunale di Novara si confermava la convocazione per il giorno 17/10/2011.
4. In data 18.10.2011 si inviava al Presidente il verbale dell'incontro del giorno precedente. Gli Ordini e il Collegio formalizzavano la richiesta, così come da precisi accordi verbali intercorsi con il Presidente del Tribunale di Novara Dott. Bartolomeo Quatraro, di immediata sospensione dell'applicazione del provvedimento relativo all'introduzione della nuova procedura, fino alla definizione di accordi congiunti che dovranno essere presi da un'apposita Commissione. Mediante l'ufficializzazione del verbale dell'incontro si intendeva formalmente presentata la richiesta di sospensione. Si concordava di istituire un tavolo di lavoro per risolvere tutte le problematiche in essere. Si ufficializzavano tre date per fissare un successivo incontro nell'immediato.
5. In data 19 ottobre 2011 il Presidente inviava mail agli Ordini Professionali dove dichiarava di sospendere l'operatività della disposizione fino alla conclusione dei lavori della Commissione. Veniva fissato nuovo incontro per 2.11.2011.
6. In data 7 novembre 2011 veniva inviato al Presidente del Tribunale di Novara Dott. Bartolomeo Quatraro copia del verbale dell'incontro avvenuto il giorno 2 novembre con la Commissione. Si è acceso un vivace confronto relativo alla differenza (definita dallo stesso Dr. Quatraro "inaccettabile") tra i valori realizzati dalla vendita degli immobili ed i valori di perizia. Il Presidente del Tribunale ha ribadito quanto ha avuto modo di comunicare nel corso dell'udienza del 21 settembre u.s., quando, in sede di affidamento di incarico ai periti convocati, ha esplicitamente affermato che era Suo intendimento di "tener conto", nella liquidazione dei compensi agli esperti, non soltanto dei valori di stima ma anche quello di realizzo. Su tale principio il Presidente del Tribunale si è dimostrato disponibile a discutere per trovare eventuali "meccanismi" ma non a derogare dal principio stesso. Relativamente alle altre competenze ha trovato l'assenso del Presidente del Tribunale a veder liquidate le prestazioni secondo le tariffe dell'art. 12 del D.P.R. n.115. Con esplicito riferimento alla liquidazione dei compensi "a percentuale" così come previsto dall'art. 13 del DPR 115, sono state esposte tutte le motivazioni che gli Ordini e il Collegio ritenevano opportuni per chiarire il contrasto relativo ai compensi a percentuale. A tutte le argomentazioni il Dr. Quatraro ha obiettato che di tutte queste circostanze il "perito" deve tener conto nella fase di stesura dell'elaborato, ribadendo la propria posizione iniziale. Il Presidente augurandosi che la Commissione potesse trovare un "meccanismo" per la liquidazione dei compensi a percentuale (art. 13) che tenga conto di tutte le premesse effettuate e sulla quale non intende derogare. E' stato deciso che verranno riprese le udienze di assegnazione e che le liquidazioni avverranno sulla scorta delle intese che interverranno. Veniva effettuato un esplicito riferimento ai compensi spettanti agli esperti per gli elaborati già depositati e relativi a incarichi ricevuti prima del 21 settembre 2011, dove i criteri adottati per la liquidazione saranno quelli in vigore in precedenza. Al termine dell'incontro veniva consegnato al Dr. Quatraro una copia del parere Legale richiesto congiuntamente dagli Ordini e dal Collegio. Il giorno 9 novembre il Dott. Quatraro rispondeva, di proprio pugno, a quanto evidenziato nel verbale dell'incontro e sottolineava che (per quanto riguarda ai compensi per gli elaborati già depositati e relativi incarichi prima del 21 settembre 2011) "preciso che la

verbalizzazione non è esatta e non corrisponde al mio pensiero. Si applicheranno anche a tali incarichi i criteri che saranno concordati con gli Ordini”.

7. In data 17.11.2011 gli Ordini e il Collegio inviavano richiesta di un nuovo incontro possibilmente in data anteriore al giorno 28 novembre p.v.
8. Nella stessa data perveniva la risposta del Presidente del Tribunale che fissava l'incontro per il giorno 22.11.2011 alle ore 15.
9. In data 6.12.2011 venivano inviate al Presidente del Tribunale delle note che riguardavano la liquidazione dei compensi degli esperti stimatori. Si richiedeva nuovo incontro.
10. Il giorno 7.12.2011 il Presidente del Tribunale di Novara fissava “il tavolo di lavoro” per il giorno 20 dicembre 2011 alle ore 15,30.
11. Il giorno 22.12.2011 veniva inviata copia del verbale dell'incontro del 20 dicembre u.s.

Si precisava che: i compensi verranno liquidati in ottemperanza alle tariffe di cui agli artt. 12 e 13 del D.M. 115/2002 secondo il prospetto di liquidazione allegato e con riferimento al valore di stima.

Le liquidazioni dei compensi, come sopra determinati, avverranno successivamente all'esito della prima asta di vendita e comunque non oltre alla seconda, risultando la prima asta deserta.

Con lo stesso criterio verranno altresì liquidate tutte le competenze per gli incarichi già assolti e/o assegnati.

Per gli incarichi relativi alle stime di usufrutti, nuda proprietà e/o quote parziali, i compensi di cui all'art. 13 verranno liquidati sulla base della media aritmetica tra il valore di stima dell'intero bene e il valore dell'usufrutto, nuda proprietà e/o quota parziale.

Sulle relazioni peritali non dovrà più essere effettuata alcuna riduzione percentuale forfettaria.

Con le intese come sopra elencate il “tavolo di lavoro” si considerava concluso.

12. In data 3.01.2012 il Presidente del Tribunale inviava per revisione la “bozza” del decreto con la quale fissava i criteri, concordati, per la liquidazione dei compensi ai periti. Veniva allegato nuovo modello di liquidazione.
13. Il giorno 12.01.2012 il Collegio e gli Ordini rispondevano al Presidente del Tribunale che “considerano il contenuto conforme a quanto concordato durante le sessioni del Tavolo di Lavoro. Nel contempo richiamano quanto già espresso relativamente alla liquidazione delle competenze per gli incarichi già assolti e/o assegnati prima del 16 settembre 2011, invitandoLa a disporre affinché gli adempimenti conseguenti vengano tempestivamente adottati”.
14. In data 17.01.2012 il Presidente inviava riferimento di un bene venduto alla diciassettesima asta che a fronte di un valore di stima di Euro 97.000,00 il bene è stato venduto a Euro 11.000,00 e il perito ha percepito un compenso di Euro 2.600,00.
15. In data 23.01.2012 il Presidente del Tribunale inviava il Decreto n. 6 relativo ai compensi dei CTU ed ai periti nominati nelle procedure esecutive.
Si disponeva che:
- i compensi ai CTU, anche per gli incarichi assolti o assegnati a partire dal 16/09/2011, verranno liquidati in base alle tariffe cui fanno riferimento gli artt. 12 e 13 del DM 115/2002, secondo il prospetto di liquidazione allegato ed in base al valore di stima come determinato dai periti.
La liquidazione dei compensi, come sopra determinati, avverrà nei 30 giorni successivi: - alla prima vendita (senza incanto o successivamente con incanto), se in questa avverrà l'aggiudicazione; - nel caso di seconda vendita (senza incanto o successivamente con incanto) deserta, entro i 30 giorni successivi; - nello stesso termine nel caso di sospensione od archiviazione della procedura. Comunque la liquidazione avverrà nel termine massimo di mesi dodici dalla data di deposito della relazione peritale.Omissis.....
16. In data 01.02.2012 il Presidente inviava a tutti i Periti delle procedure esecutive immobiliari del Tribunale di Novara il Decreto n. 6 ed inoltre dichiarava che dal 23.1.2012 cessava la sospensione del conferimento di nuovi incarichi disposti con provvedimento precedente.

17. Il giorno 9.02.2012 gli Ordini e il Collegio inviavano lettera al Presidente dove, prendendo atto del Decreto n. 6, “sottolineano le perplessità sempre esposte durante gli incontri del Tavolo di Lavoro relative ai tempi di liquidazione dei compensi degli esperti”. Si precisava, inoltre, che il provvedimento nulla contiene in merito alle liquidazioni tuttora sospese, per gli incarichi svolti e depositati prima del 16.09.2011.
18. In data 8.02.2012 riammette i Professionisti sospesi.
19. In data 27.04.2012 il Presidente del Tribunale inviava il Decreto n. 28 dove disponeva “che la rinuncia all'incarico nelle procedure esecutive mobiliari (se non adeguatamente giustificata) comporterà l'esclusione del professionista dalla turnazione di tutti gli incarichi nelle procedure esecutive.
20. Il giorno 30.05.2012 gli Ordini e il Collegio inviavano al Presidente del Tribunale lettera di richiesta per trovare una soluzione al problema della determinazione del quantum e dei tempi per la liquidazione dei compensi. Si chiedeva un nuovo incontro.
21. Il giorno 26.07.2012 veniva inviata lettera di risposta relativa all'incontro tenutosi il giorno 11.06.2012 dove si evidenziava come “l'indagine statistica eseguita dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari con decorrenza 2007 ha evidenziato come lo scarto tra i valori degli immobili stimati dai periti ed i prezzi realizzati dalle relative vendite si attesti su di un ribasso medio del 40%”.
- Si proponevano le seguenti proposte operative:
- riconoscere ai Periti un acconto non inferiore ad € 500,00 da porre a carico del Creditore procedente;
 - riconoscere al Perito, oltre all'acconto di cui sopra, l'intero importo degli oneri e delle spese sostenute per le eventuali operazioni di accatastamento obbligatorie e di cui abbia ricevuto autorizzazione dal G.E., con la stessa tempistica del punto precedente;
 - le richieste di liquidazione delle competenze depositate all'atto della presentazione delle relazioni di stima, vengano esaminate e liquidate entro un tempo massimo di sei mesi anziché i dodici previsti dalla precedente ordinanza n. 6 del 23 gennaio 2012;
 - inserire nel quesito che “all'importo stimato dovrà essere applicato un abbattimento del 15-20%, con il vantaggio in termini di efficacia e chiarezza delle prestazioni eliminando elementi di distorsione delle medesime.
22. In data 30.07.2012 il Presidente rispondeva alle richieste avanzate in data 26.07.2012 e precisava che:
- ho ripetutamente detto e già da tempo accordo ai periti, un acconto sul compenso ex art. 13 della Tabella, però non nella misura fissa di € 500,00, ma in relazione al valore di stima del singolo immobile;
 - già liquido, per intero, le spese (documentate e quelle non documentabili) e le spese di accatastamento autorizzate dal G.E.;
 - sono disponibile a ridurre da dodici a nove mesi (dal deposito della perizia) il tempo massimo per la liquidazione della “notula”;
 - non accolgo l'abbattimento generalizzato e nella misura del 15/20% del valore di stima come richiestomi, perché giuridicamente non consentito.
23. In data 31.07.2012 veniva inviato provvedimento del Presidente del Tribunale relativo al sollecito di pagamento da parte dei creditori procedenti dei compensi o degli acconti liquidati.
24. In data 19.09.2012 il Presidente del Tribunale inviava copia di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione relativa alla liquidazione di una parcella.
25. Il giorno 21.09.2012 il Collegio e gli Ordini inviavano lettera al Presidente del Tribunale dove si evidenziava “che, tranne sporadici casi nei quali il Professionista ha inoltrato specifica richiesta, nessuna liquidazione dei compensi è avvenuta”. Si precisava, inoltre, che l'acconto di € 500,00 è giustificato dal fatto che le medie delle parcelle presentate è superiore a € 1.000,00.

26. In data 24.10.2012 il Presidente del Tribunale rendeva noto che “Nell'esaminare le “notule” depositate per le liquidazioni del compenso ex art. 13 del DPR n. 352/1988, rilevo che molto spesso, il valore di stima posto a base di tale liquidazione, è quello “lordo” e non quello “al netto” dell'abbattimento forfettario del 15%, concordato con il precedente GE. A mio avviso il valore di stima è quello “netto” (sempre utilizzato nell'ordinanza di vendita) e, quindi, vi comunico che su questo valore effettuerò la liquidazione.
27. In data 31.10.2012 il Presidente del Tribunale inviava tabelle relative all'indagine statistica eseguita dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per ulteriori beni andati all'asta.
28. In data 7.12.2012, il Presidente del Tribunale di Novara, Dott. Quatraro, inviava ai Presidenti dei tre ordini professionali (architetti, ingegneri e geometri) il "Decreto Tipo" con il quale, in caso di mancata vendita dell'immobile periziato, avrebbe concesso al perito un acconto sul compenso finale. L'acconto sarebbe stato calcolato sul valore periziato, mentre la liquidazione finale avrebbe tenuto conto anche del prezzo di aggiudicazione, mediando i due importi. In tal modo, secondo quanto affermato dal Presidente del Tribunale Dott. Quatraro, Egli riteneva di effettuare un equo contemperamento tra i contrapposti interessi dei periti e dei creditori. Non era dato sapere dal "Decreto Tipo" quale sarebbe stata, secondo il giudizio del Dott. Quatraro, la percentuale dell'acconto.
29. Dalla lettura del "Decreto Tipo" allegato alla comunicazione del 7.12.2012, si apprendeva, però, che con il suddetto decreto il Giudice delle Esecuzioni, e in questo caso sempre il Presidente Dott. Quatraro, revocava il proprio Decreto n.6 del 23.01.2012.

Tutto ciò premesso si intende evidenziare:

- a) che la pesantezza della situazione economica attuale, che si protrae ormai da almeno due anni a questa parte e che non accenna a diminuire non lasciando intravedere nemmeno in un futuro prossimo un'inversione di tendenza, è tale per cui i tempi previsti dei dodici mesi (e/o comunque dei nove) per le liquidazioni dei compensi, mettono in grave crisi gli Studi Professionali; e ciò anche in virtù dei tempi con cui i Creditori precedenti provvedono alla liquidazione dei compensi;
- b) che la determinazione dei “saldi” dei compensi legati al prezzo di realizzo dei beni immobili oggetto delle esecuzioni non fa altro che reintrodurre il concetto che l'art. 13 del D.Min.Giustizia 30/05/2002 (G.U. 05/08/2002. Nr. 182) non solo non prevede ma che ne snatura il contenuto dal momento che lo stesso art. 13 recita testualmente “per la perizia o consulenza tecnica in materia di estimo spetta al Perito o al Consulente Tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato”;
- c) che la situazione di grave disagio in cui versano i tre Ordini si è concretamente manifestata con numerosi colleghi che hanno richiesto sospensioni dall'albo dei consulenti;
- d) che gli Ordini ed il Collegio scriventi hanno da sempre ed in particolare nel corso dell'ultimo anno prestato la massima attenzione e collaborazione promuovendo e proponendo continuamente la definizione di soluzioni condivise e legittime a favore di una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa e tecnica connessa nello specifico alle procedure esecutive come si evince dalla riferite premesse;
- e) che in ogni caso le modalità di determinazione del compenso non possono che essere disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, recante “il testo unico sulle spese di giustizia”, che all'art. 49 e seguenti attribuisce agli ausiliari del magistrato il diritto all'onorario, alle indennità, alle spese di viaggio e alle spese per l'adempimento dell'incarico e che, pertanto, gli onorari vengono analiticamente determinati in un'apposita tabella approvata con Decreto del Ministero della Giustizia 30/05/2002, in relazione alle procedure esecutive nelle quali all'esperto è affidato il compito di effettuare

una stima del valore dei beni immobili e prevede la liquidazione di un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, sull'importo stimato (art. 13), nonché un onorario determinato sulla scorta dell'art. 12 commisurato alle attività di verifica della corrispondenza tecnica alle prescrizioni progettuali e catastali;

- f) che l'attività dei periti ha una rilevanza e valenza pubblica a garanzia delle parti (esecutrice ed eseguita) e dell'equilibrio degli interessi in conflitto;
- g) che il regolare svolgimento di tale attività ha quale presupposto la corretta applicazione, in generale delle norme vigenti ed in particolare quelle che disciplinano il contesto entro il quale si svolge tale prestazione professionale;
- h) che l'adozione del "Decreto Tipo" trasmesso con comunicazione del 7 dicembre 2012 da parte del Presidente del Tribunale, giunge totalmente inaspettato ancorché nella piena autonomia della istituzione decretante, quale atto improvviso e sorprendente per l'unilateralità, oltre che nel merito per i contenuti, data la corrente attività di confronto alla quale Ordini e Collegio hanno da sempre e in special modo nell'anno in corso dato pieno ed attiva disponibilità e collaborazione sempre protesi a contribuire alla definizione nel rispetto delle norme di soluzioni condivise volte alla maggiore efficacia e regolarità dell'azione nella specifica disciplina delle procedure esecutive;
- i) che nello specifico tale decreto trovi in taluni passaggi oggetto e sostanziale contrasto con le vigenti normative in relazione ai criteri per la determinazione dei compensi da liquidarsi per le prestazioni rese dai Periti.

Si richiede

che vengano assunte iniziative nell'ambito del rispetto della normativa che disciplina in maniera specifica la materia e si formula il più netto dissenso dalle conclusioni alle quali è giunto unilateralmente il Presidente Dott. Quatraro, con provvedimenti che, oltre a prevaricare i limiti della normativa richiamata al precedente paragrafo "e", appaiono come atti di imperio espressi senza alcuna considerazione dei riconoscimenti che erano stati accordati a seguito delle numerose ed articolate trattative che hanno tenuto impegnati per un anno i tre Ordini e che meglio risultano descritti dal punto 1 al punto 29 delle premesse.

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI NOVARA

(Geom. Paolo Fizzotti)



IL PRESIDENTE
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

(Ing. Maurizio Riboni)



IL PRESIDENTE
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLE PROVINCE
DI NOVARA E DEL V.C.O

(Arch. Paolo Monsù)

